

cosa artisticamente protetta, e che non sia quindi suscettibile di riduzione in pristino, è condannato al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al valore della cosa perduta o della diminuzione di valore subita per effetto del suo comportamento, secondo il dettato dell'articolo 59, comma 3, della legge n. 1989 del 1939 »;

a seguito di questo pronunciamento della Corte di Cassazione, nel 1990 venne presentata da Antonio Cederna una proposta di legge secondo la quale il Ministero per i beni culturali avrebbe dovuto acquisire « a titolo gratuito » l'intera collezione, in sostituzione della sanzione pecuniaria. Tuttavia l'iter della legge venne bloccato in Commissione Bilancio e non venne dato seguito alla proposta di acquisizione;

il proprietario ha sempre vincolato la possibilità di vendita o di cessione della collezione alla concessione edilizia per la costruzione di un mega parcheggio all'interno del parco di Villa Albani;

organi di stampa riportano, in questi giorni, la notizia secondo la quale la Fondazione Cassa di risparmio di Roma starebbe per acquistare o avrebbe già perfezionato l'acquisto dell'intera collezione Torlonia;

si apre ora la polemica, intorno alla collocazione della collezione che secondo taluni dovrebbe essere sistemata presso palazzo Sciarra in via del Corso, mentre secondo altri la collocazione ideale sarebbe l'edificio di via dei Cerchi, proposta dal comune di Roma;

per quale ragione il ministero per i beni e le attività culturali non abbia esercitato il diritto di prelazione previsto all'articolo 60 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e quali siano, comunque, le garanzie in ordine alla fruizione, alla valorizzazione, alla conservazione e al mantenimento della completezza della collezione e della salvaguardia dei suoi nessi logici, culturali e spaziali. (5-03455)

\* \* \*

## DIFESA

*Interrogazione a risposta immediata:*

SORO e REALACCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

Legambiente, con la collaborazione del dipartimento di scienze ambientali marine dell'Università della Tuscia, ha svolto un'indagine sulla presenza di « plutonio 239 » nell'area della Maddalena;

sono stati raccolti oltre 150 campioni tra alghe, sedimenti, graniti, ricci di mare, lumache marine, patelle, seppie e meduse in 37 diverse postazioni dell'arcipelago;

sono stati effettuati due prelievi: il primo tra il 20 ed il 22 febbraio 2004, il secondo tra il 5 e l'8 maggio 2004;

i risultati dello studio evidenziano una quantità di plutonio in linea con i parametri di sicurezza indicati dall'*Euratom*, ma destano forte preoccupazione per l'elevata concentrazione di radionuclidi trans-uranici riscontrata in alcune specie di alghe;

si tratta di frammenti, provocati dal bombardamento di atomi di « uranio 238 » con neutroni, che potrebbero innescare gravi problemi di mutazioni genetiche, a partire dai primi anelli della catena alimentare;

la loro presenza nell'arcipelago della Maddalena è riconducibile a minuscole fuoriuscite dai reattori dei sommergibili atomici in transito da e verso la base americana, oppure a perdite accidentali durante le delicate operazioni di rifornimento dalla nave madre;

le massime concentrazioni di radionuclidi trans-uranici sono state rilevate proprio in siti che si affacciano sulla base dei sommergibili nucleari, lungo le coste settentrionali ed orientali della rada di Santo Stefano;

il rilevamento è stato reso possibile dall'utilizzo della spettrometria *alpha*, mentre le analisi del laboratorio del Cii-

*rad*, effettuate dopo l'incidente al sottomarino statunitense *Hartford* nell'ottobre 2003, si limitavano a verificare la sola presenza di radionuclidi emittenti raggi *gamma* —:

quali iniziative il Governo intenda prendere, accertata la fondatezza della ricerca di cui in premessa, per appurare se e come la base militare sia responsabile di questo allarmante fenomeno e per riconsiderare il ruolo della base nucleare nell'arcipelago. (3-03734)

*Interrogazione a risposta scritta:*

**BULGARELLI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto reso noto in un comunicato stampa del 20 settembre 2004 dell'Unione Nazionale arma dei Carabinieri (Unac), il carabiniere scelto *Ciro Nastri*, del Battaglione mobile cc. di *Laives* (*Bolzano*), in passato, per oltre tre anni di stanza in *Kosovo* e *Bosnia* nell'ambito di missioni internazionali, avrebbe contratto da circa un anno un linfoma di *Hodgkin*, probabile conseguenza dell'esposizione a uranio impoverito;

sempre a detta dell'Unac, il *Nastri* sarebbe costretto a curarsi a sue spese e sarebbe stato oggetto di pressioni da parte dell'Arma affinché non rendesse nota la sua malattia e affinché non presentasse domanda per il riconoscimento da causa di servizio —:

se risponda al vero che il carabiniere *Ciro Nastri* abbia subito pressioni tese a tenere celata la sua grave malattia e a dissuaderlo dal presentare domanda per il riconoscimento della causa di servizio;

se non ritenga opportuno adottare urgenti iniziative normative volte a consentire ai numerosi militari ammalatisi di tumore nel corso delle missioni internazionali all'estero di essere assistiti ed

esonerati dalle spese per i trattamenti sanitari e a riconoscere un adeguato indennizzo alle famiglie dei militari deceduti. (4-10957)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interpellanza urgente*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

l'autocaravan (o camper) rappresenta il mezzo più comodo per consentire una razionale mobilità ai portatori di handicap e alle famiglie dei disabili;

la funzione sociale del camper era già stata riconosciuta in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2001, dove all'articolo 81, comma 3, venivano estesi anche al camper i benefici già previsti (vale a dire la detrazione IRPEF del 19 per cento) per le comuni autovetture;

per assicurare una migliore mobilità e una più degna vivibilità a chi è affetto da gravi menomazioni fisiche, sensoriali o psichiche, sarebbe opportuno facilitare l'acquisto dei camper applicando loro l'Iva agevolata del 4 per cento (attualmente prevista per le sole autovetture); come è noto, la legge consente un solo acquisto nell'arco di quattro anni e quindi non si contribuirebbe, con l'applicazione di tale beneficio, a accrescere le spese a carico dello Stato;

diversa questione è quella relativa all'acquisto del caravan (o roulotte), per il quale non è prevista alcun tipo di agevolazione (né ai fini della detrazione Irpef né tanto meno ai fini dell'Iva), in quanto legato all'acquisto di un autovettura adatta a trainarlo, già beneficiaria di agevolazioni fiscali, mentre invece sono numerose le sollecitazioni in tal senso che provengono da quanti sono sempre più impegnati nel sociale e a favore di quanti devono già sopportare il peso di handicap gravi —: